

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2022, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Preambolo

Capo I

Oggetto e classificazione sismica di riferimento

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Classificazione sismica di riferimento

Capo II

Modalità di presentazione delle istanze e dei progetti.

Adempimenti da effettuare per realizzazione degli interventi riguardanti le strutture in zona sismica

Art. 3 - Modalità di presentazione delle istanze

Art. 4 - Istanze per gli interventi strutturali nelle zone sismiche

Art. 5 - Tipologie e classi di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare ai progetti

Art. 6 - Inizio dei lavori

Art. 7 - Contenuto dei progetti

Capo III

Determinazione del campione da assoggettare a verifica

Art. 8- Tipologia degli interventi da assoggettare alla verifica

Art. 9 - Criteri per la determinazione della dimensione del campione assoggettato a verifica

Art. 10 - Modalità di svolgimento del sorteggio

Capo IV

Particolari categorie di interventi

Art. 11 - Interventi relativi a edifici strategici o rilevanti e opere complesse

Art. 12 - Interventi privi di rilevanza

Capo V

Attività di vigilanza e svolgimento dei lavori

Art. 13 - Attività di vigilanza e verifica

Art. 14 - Varianti non sostanziali

Art. 15 - Piccole modifiche eseguite in corso d'opera e non configurabili come varianti al progetto

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni

Art. 16 - Norme transitorie

Art. 17 - Abrogazioni

Art. 18 - Entrata in vigore

Allegato A - Elenco degli edifici e le infrastrutture classificabili come strategici o rilevanti ai sensi dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a) punto 3, soggetti ai controlli e alle verifiche della struttura regionale competente, indipendentemente dalle zone sismiche in cui siano realizzati

Allegato B - Elenco degli edifici e delle infrastrutture classificabili come complesse ai sensi dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a), punto 2

Allegato C - Elenco degli interventi privi di rilevanza di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del d.p.r.380/2001 e all'articolo 170 bis della l.r.65/2014

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma terzo e sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'articolo 181;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n.3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone);

Visto il decreto legge 18 aprile 2019, n.32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,

per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici), convertito, con modificazioni dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93);

Vista la legge regionale 5 giugno 2020, n. 35 (Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r.73/2008);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 421 (Aggiornamento dell'allegato 1 "elenco dei comuni" e dell'allegato 2 "mappa" della deliberazione della Giunta regionale n. 878 dell'8 ottobre 2012, recante "Aggiornamento della classificazione sismica regionale in attuazione dell'O.P.C.M. 3519/2006 ed ai sensi del D.M. 14.01.2008 - Revoca della DGRT 431/2006" e cessazione di efficacia dell'elenco dei Comuni a Maggior Rischio Sismico della Toscana "DGRT 841/2007");

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019 n. 663 (Approvazione delle "Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n.32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici");

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2020, n. 587 (Linee Guida in materia di costruzioni in zone sismiche aggiuntive a quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019 n. 663);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 1 luglio 2021;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016 n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento 28 ottobre 2021, n. 1112;

Visto il parere (favorevole) della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 15 dicembre 2021;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2022, n. 18;

Considerato quanto segue:

1. è necessario dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 181 della l.r. 65/2014 che ha sostituito l'articolo 117 dell'abrogata l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

2. dall'entrata in vigore della l.r. 65/2014 ad oggi, sono intervenute importanti e numerose novità normative inserite dallo Stato nella materia sismica, che hanno ritardato l'emanazione del regolamento regionale di attuazione dell'articolo 181 della l.r. 65/2014;

3. risultando, al momento, stabilizzato il quadro normativo statale e regionale di riferimento, è necessario aggiornare le norme regolamentari regionali in materia di sismica;

4. è necessario precisare che per l'individuazione delle "zone sismiche" 1, 2, 3 e 4, caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A (di seguito indicata con a_g), si fa riferimento a quanto stabilito dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone);

5. è necessario precisare, in ottemperanza alla normativa statale e regionale di riferimento che le istanze in materia di sismica, nonché i relativi progetti, sono trasmessi in via telematica;

6. è necessario stabilire che, mediante deliberazione della Giunta regionale, siano emanate linee guida riguardanti:

a) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le modalità di redazione dei relativi elaborati da allegare ai progetti;

b) le classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche di riferimento per la predisposizione dei progetti;

7. è necessario dare applicazione a quanto disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020;

8. nel rispetto della normativa statale di riferimento, è necessario allegare al presente regolamento:

a) l'elenco degli edifici e le infrastrutture classificabili come strategici o rilevanti ai sensi dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a) punto 3, soggetti ai controlli e alle verifiche della struttura regionale competente, indipendentemente dalle zone sismiche in cui siano realizzati;

b) l'elenco degli edifici e delle infrastrutture classificabili come complesse ai sensi dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a), punto 2;

c) gli interventi privi di rilevanza di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001 e all'articolo 170 bis della l.r. 65/2014;

9. è necessario prevedere una disciplina transitoria per le istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, relativamente alle quali, il soggetto interessato, in ipotesi di presentazione di una variante ad un progetto già depositato, può presentare apposita istanza alla struttura regionale competente al fine di chiedere che siano applicate le disposizioni di cui al regolamento di attuazione emanato con il d.p.g.r.36/R/2009;

10. è necessario richiamare quanto disposto dall'articolo 3 della l.r.35/2020, ai sensi del quale il committente attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove siano definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché dichiara di voler adempiere alle obbligazioni assunte;

11. è necessario abrogare:

a) il regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio". Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico), dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2012, n. 58/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica);

12. dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è necessario revocare le deliberazioni della Giunta regionale 663/2019 e 587/2020, contenenti linee guida di prima applicazione delle disposizioni statali;

13. in accoglimento dell'invito della IV commissione consiliare, espresso nel parere pronunciato ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale, è

necessario rendere maggiormente chiara la formulazione della norma transitoria contenuta nell'articolo 16 del regolamento, in ordine, in particolare, alla scelta del regime applicabile;

Si approva il presente regolamento:

Capo I

Oggetto e classificazione sismica di riferimento

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme in materia di governo del territorio), il presente regolamento individua, in particolare:

a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali da allegare al progetto;

b) le modalità di trasmissione dei progetti, comprensivi dei loro elaborati, concernenti le opere assoggettate al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 167 della l.r. 65/2014 e al preavviso di deposito ai sensi dell'articolo 169 della l.r. 65/2014;

c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al progetto;

d) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 94-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le specifiche elencazioni delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 169 della l.r. 65/2014;

e) interventi per la realizzazione di nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, da assoggettare all'autorizzazione di cui all'articolo 167 della l.r. 65/2014;

f) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 94-bis, comma 2 del d.p.r. 380/2001, le specifiche elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza;

g) gli edifici strategici e rilevanti da assoggettare ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 167 della l.r. 65/2014;

h) la dimensione del campione, ai fini della verifica dei progetti depositati ai sensi dell'articolo 170 della l.r. 65/2014, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato;

i) le piccole modifiche, prive di rilevanza, eseguite in corso d'opera e non configurabili come varianti al progetto.

Art. 2

Classificazione sismica di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, si fa riferimento alle “zone sismiche” 1, 2, 3 e 4, caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A (di seguito indicata con a_g), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 (Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone), emanata ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r. 380/2001 e della deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 421 (Aggiornamento dell’allegato 1 “elenco dei comuni” e dell’allegato 2 “mappa” della deliberazione della Giunta regionale n. 878 del 8 ottobre 2012, recante “Aggiornamento della classificazione sismica regionale in attuazione dell’O.P.C.M. 3519/2006 ed ai sensi del D.M. 14.01.2008 - Revoca della DGRT 431/2006” e cessazione di efficacia dell’elenco dei Comuni a Maggior Rischio Sismico della Toscana “DGRT 841/2007”).

2. Ai fini della determinazione del campione da assoggettare a controllo, la zona sismica 3 è suddivisa in fasce di pericolosità caratterizzate da specifici valori di “ a_g ” che tengono conto del “valore di accelerazione sismica su suolo rigido e pianeggiante, allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), riferito al periodo di ritorno (TR) di 475 anni, corrispondente in termini progettuali ad una vita nominale (V_n) di 50 anni e coefficiente d’uso (C_u) pari ad 1 (classe d’uso II)”, come di seguito indicato:

- a) fascia A, contraddistinta da $a_g > 0,15g$;
- b) fascia B, contraddistinta da $0,125 < a_g \leq 0,15g$;
- c) fascia C, contraddistinta da $a_g \leq 0,125g$.

3. Il progettista è responsabile della corretta individuazione ed indicazione della zona sismica, nonché della eventuale fascia, dove sono realizzati gli interventi di cui all’istanza presentata, sulla base degli atti statali e regionali indicati ai commi 1 e 2.

Capo II

Modalità di presentazione delle istanze e dei progetti.

Adempimenti da effettuare per realizzazione degli interventi riguardanti le strutture in zona sismica

Art. 3

Modalità di presentazione delle istanze

1. Tutte le istanze di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 12, sono trasmesse in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, di seguito denominato “sistema informatico regionale”.

2. Al momento della trasmissione dell’istanza, il

sistema informatico regionale effettua l’accertamento formale della completezza dei documenti e rilascia l’attestazione di avvenuta trasmissione.

Art. 4

Istanze per gli interventi strutturali nelle zone sismiche

1. Chiunque intenda procedere a realizzare interventi strutturali di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del d.p.r. 380/2001 trasmette allo sportello unico, mediante il sistema informatico regionale, la relativa richiesta di autorizzazione con contestuale trasmissione del progetto.

2. Chiunque intenda procedere a realizzare interventi strutturali diversi da quelli di cui al comma 1 e non ricompresi tra quelli di cui all’articolo 12, trasmette allo sportello unico mediante il sistema informatico regionale, il preavviso scritto con contestuale deposito del progetto.

3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2, sottoscritte dal committente o da suo delegato, indicano i dati anagrafici e i codici fiscali validi per il riconoscimento dell’identità digitale dei committenti, dei progettisti, dei direttori dei lavori, dei costruttori e dei geologi, dei legali rappresentanti in caso di società, dei collaudatori nei casi previsti dalle vigenti normative.

4. Alle istanze sono allegati i documenti indicati nell’articolo 7.

5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono acquisite mediante il sistema informatico regionale che, nel caso di cui al comma 1, dà comunicazione telematica anche dell’avvio del procedimento di istruttoria al titolare dell’istanza entro 5 giorni dalla trasmissione dell’istanza medesima.

6. La trasmissione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 è valida anche agli effetti dell’articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se sottoscritta dal costruttore.

7. Con riferimento alle costruzioni che, in base alle norme tecniche emanate ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r.380/2001, sono assoggettate al collaudo statico, la nomina del collaudatore e l’accettazione dell’incarico di collaudo sono comunicati alla struttura regionale competente al momento della trasmissione dell’istanza.

8. Gli estremi dell’autorizzazione di cui al comma 1 e del preavviso scritto con contestuale deposito di cui al comma 2, gestiti mediante il sistema informatico regionale, sono registrati con numerazione progressiva. Le varianti al progetto assumono il numero del progetto principale.

9. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono

effettuati anche con riferimento alle varianti sostanziali al progetto presentato, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 14.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istanze in sanatoria, disciplinate dall'articolo 182 della l.r. 65/2014, tenuto conto anche degli aspetti connessi con quanto previsto dagli articoli 69, 70, 95, 96 e 97 del d.p.r. 380/2001 riguardo all'accertamento delle violazioni penali.

Art. 5

Tipologie e classi di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare ai progetti

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono emanate linee guida riguardanti:

a) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le modalità di redazione dei relativi elaborati da allegare ai progetti da presentare ai sensi dell'articolo 3;

b) le classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche di riferimento per la predisposizione dei progetti da allegare ai sensi dell'articolo 3.

Art. 6

Inizio dei lavori

1. Ferma restando l'acquisizione del titolo edilizio, dal momento del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1 possono essere iniziati i lavori.

2. Ferma restando l'acquisizione del titolo edilizio, dal momento del rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere iniziati i lavori.

Art. 7

Contenuto dei progetti

All'istanza di cui all'articolo 4 è allegato il progetto, redatto in conformità ai requisiti indicati dalle norme tecniche approvate ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001, unitamente ai seguenti elaborati, sottoscritti da tecnici abilitati nei limiti delle loro competenze:

a) la relazione tecnica generale, comprensiva:

1. della classificazione dell'intervento come nuova costruzione oppure intervento su edificio esistente mediante interventi locali e di riparazione, miglioramento o adeguamento, motivando, in tal caso, in ordine alla classificazione assunta e al livello di conoscenza raggiunto;

2. della classe d'uso assunta in fase progettuale;

3. della zona sismica ed, eventualmente, la fascia di cui all'articolo 2 comma 2;

4. dell'illustrazione dell'opera, con particolare

riferimento all'ubicazione geografica, le dimensioni principali dell'intervento da realizzarsi e le sue caratteristiche strutturali generali, quali la tipologia di materiale, la tipologia di costruzione, le informazioni circa la regolarità della struttura, le possibili interferenze con l'ambiente circostante;

5. della descrizione delle funzioni dell'opera, delle prestazioni in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità che la struttura deve offrire. In questa parte, si definisce compiutamente la destinazione dell'uso, i principali sovraccarichi con indicazione dei tempi di ritorno delle azioni, la vita nominale e la classe d'uso per la definizione dell'azione sismica. Sono definiti, altresì, l'insieme degli elementi non strutturali contenuti nel progetto, rilevanti ai fini della sicurezza;

6. della descrizione delle modalità di analisi, verifica e progettazione, fornendo le informazioni necessarie a comprendere la procedura analitica adottata per le valutazioni numeriche svolte nella relazione di calcolo e riportate nel fascicolo dei calcoli;

7. della descrizione del sistema di fondazioni, dando conto delle valutazioni effettuate per la tipologia prescelta;

b) la relazione dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali, impiegati nella costruzione nonché, nel caso degli interventi sugli edifici esistenti, le valutazioni per la determinazione del livello di conoscenza;

c) la relazione geologica;

d) la relazione sulla modellazione sismica del suolo;

e) la relazione geotecnica;

f) la relazione di calcolo;

g) il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione;

h) la planimetria generale;

i) gli elaborati grafici architettonici;

j) gli elaborati grafici strutturali;

k) il piano di manutenzione delle strutture.

2. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi di miglioramento sismico di costruzioni in classe d'uso I o II, può, con valutazione sottoscritta del geologo, essere omesso l'allegato di cui al comma 1 lettera c), a condizione che:

a) nella costruzione non siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della stessa natura anche se prodotti nel passato;

b) non siano possibili fenomeni di ribaltamento o scorrimento della costruzione per effetto di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto;

c) non siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di progetto;

d) non siano previsti interventi di modifica della

geometria o della tipologia delle fondazioni esistenti oppure significativi incrementi di carico sulle fondazioni esistenti;

e) l'area dell'intervento non ricada in pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, oppure in una delle categorie topografiche T2, T3 o T4, come definite dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001.

3. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi locali o di riparazione per i quali non siano previsti interventi di modifica della geometria o della tipologia delle fondazioni esistenti oppure significativi incrementi di carico, possono essere trasmessi soltanto gli elaborati di cui al comma 1, lettere a), b), f), h), i), j) e k).

4. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi che non necessitino di elaborazioni di calcolo complesse, quali modellazioni numeriche generalmente da eseguirsi con programmi di calcolo, può essere omesso l'allegato di cui al comma 1 lettera g).

5. Qualora il progetto abbia ad oggetto gli interventi di cui all'articolo 12, sono allegati almeno gli elaborati di cui al comma 1, lettere a), b), f), i), j) e k).

6. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi di modesta rilevanza in classe d'uso I o II, da realizzarsi in zone a pericolosità geologica classificata bassa o media ai sensi del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche), con tensioni massime sul terreno, sia in condizioni statiche che sismiche, inferiori a 0,4 daN/cm², possono essere omessi gli elaborati di cui al comma 1 lettere c) e d).

7. Sentito il comitato tecnico scientifico per il rischio sismico istituito ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), il dirigente della struttura regionale competente può emanare, mediante decreto, linee guida e indirizzi utili per la redazione dei documenti di cui al comma 1.

Capo III

Determinazione del campione da assoggettare a verifica

Art. 8

Tipologia degli interventi da assoggettare alla verifica

1. Tutti gli interventi relativi ai progetti depositati, ai sensi dell'articolo 4 comma 2, sono assoggettati a verifica mediante il metodo a campione, secondo le modalità previste nel presente capo.

2. Gli interventi relativi a progetti di opere prive di rilevanza ai sensi dell'articolo 94 bis, comma 1 lettera c) e dell'articolo 170 bis della l.r. 65/2014 non sono assoggettati a verifica, ad eccezione dei casi indicati all'articolo 12, comma 6.

3. Le varianti non sostanziali di cui all'articolo 14 e all'articolo 170 ter della l.r. 65/2014 non sono assoggettate a verifica.

Art. 9

Criteri per la determinazione della dimensione del campione assoggettato a verifica

1. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è determinata mensilmente, su base provinciale, in base al numero dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, per zone e nella zona 3, per fascia, secondo la percentuale di cui al comma 3.

2. I progetti sono individuati, per ciascuna zona e, nella zona 3 per ciascuna fascia, per metà della dimensione del campione tra quelli relativi ai preavvisi pervenuti nel mese di riferimento e per l'altra metà tra quelli relativi ai precedenti 4 mesi e per i quali non ancora stata depositata la relazione di ultimazione dei lavori.

3. La percentuale per la determinazione della dimensione del campione da assoggettare a verifica è determinata, su base provinciale, con riferimento ai preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, nella misura di seguito indicata:

- a) per la zona 2, nella misura del 25 per cento dei preavvisi;
- b) per la zona 3, fascia A, nella misura del 25 per cento dei preavvisi;
- c) per la zona 3, fascia B, nella misura del 8 per cento dei preavvisi;
- d) per la zona 3, fascia C, nella misura del 5 per cento dei preavvisi;
- e) per la zona 4, nella misura del 2 per cento dei preavvisi.

4. I progetti relativi ad interventi da realizzarsi in zone 3 e 4, aventi ad oggetto edifici di carattere strategico o rilevante oppure relativi ad opere complesse ai sensi dell'articolo 11 sono assoggettati a verifica nella percentuale del 100 per cento, sia nel caso che si tratti di interventi di nuova costruzione sia che si tratti di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, come definiti dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001.

5. I progetti relativi ad interventi finanziati con risorse gestite dalla Regione, provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali, finalizzati alla riduzione del rischio

sismico sia su edifici pubblici che privati sono assoggettati a verifica nella percentuale del 100 per cento.

6. Nel caso di cui ai commi 4 e 5 il sistema informatico regionale dà comunicazione telematica dell'avvio del procedimento di istruttoria al titolare dell'istanza entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale comunicazione indica anche la data prevista per la conclusione del procedimento di verifica dei progetti oggetto del campione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 170, comma 6, della l.r. 65/2014.

Art. 10

Modalità di svolgimento del sorteggio

1. Il sorteggio avviene mediante il sistema informatico regionale il primo giorno di ogni mese.

2. Delle operazioni e dell'esito del sorteggio è redatto apposito verbale, reso noto attraverso il sistema informatico regionale.

Capo IV

Particolari categorie di interventi

Art. 11

Interventi relativi a edifici strategici o rilevanti e opere complesse

1. 1. Gli edifici e le infrastrutture classificabili come strategici o rilevanti ai sensi dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a) punto 3 sono elencati nell'allegato A del presente regolamento.

2. Gli edifici e le infrastrutture classificabili come complesse ai sensi dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a), punto 2 sono elencati nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 12

Interventi privi di rilevanza

1. 1. Nel rispetto dell'articolo 94 bis, comma 2, lettera c), del d.p.r. 380/2001 nonché dell'articolo 170 bis della l.r. 65/2014 sono individuati come interventi privi di rilevanza, quelli che, per le loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, sentito il comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all'articolo 3 bis della l.r. 58/2009 sono individuati gli interventi privi di rilevanza elencati nell'allegato C del presente regolamento.

3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al comune:

a) la dichiarazione del progettista che attesti la classificazione delle opere come interventi privi di rilevanza;

b) gli elaborati indicati nell'articolo 7, comma 5;

c) al termine dei lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui all'articolo 67, comma 8 ter, del d.p.r. 380/2001.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 170 bis, comma 2 della l.r. 65/2014 i progetti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 e gli adempimenti conseguenti sono depositati al comune nell'ambito del procedimento edilizio connesso.

5. Qualora, in corso d'opera, siano effettuate modifiche progettuali da non configurarsi interventi privi di rilevanza, è trasmessa una nuova istanza, secondo quanto disposto dall'articolo 4 e dagli articoli 167 e 169 della l.r. 65/2014.

6. Quando siano previsti interventi privi di rilevanza, unitamente ad altri interventi strutturali di più rilevante entità, il progetto relativo alle strutture è presentato in forma unitaria secondo quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, presso la struttura regionale competente.

7. Per gli accertamenti di conformità in sanatoria relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa riferimento all'articolo 182 della l.r. 65/2014.

Capo V

Attività di vigilanza e svolgimento dei lavori

Art. 13

Attività di vigilanza e verifica

1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui agli articoli 168 e 170 della l.r. 65/2014, la struttura regionale competente può invitare il progettista e il direttore dei lavori ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati.

2. Ove necessario, la struttura regionale competente può richiedere integrazioni della documentazione progettuale depositata.

3. L'attività di verifica, che può prevedere anche visite in cantiere, misurazioni e, in caso di accertata necessità, anche saggi a campione, rileva la situazione delle opere al momento della verifica ed è svolta preferibilmente alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore, allo scopo di consentire un opportuno confronto tecnico.

4. Per quanto previsto all'articolo 168, comma 2 della l.r. 65/2014 le verifiche sui progetti sono volte ad accertare:

a) la completezza del progetto ai fini della sua realizzabilità;

b) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, con particolare riferimento alla corretta impostazione generale del progetto.

5. Per l'applicazione di quanto previsto al comma 4, il dirigente della struttura regionale competente, sentito il comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all'articolo 3 bis della l.r. 58/2009, può emanare, con proprio decreto, specifiche linee guida.

Art. 14

Varianti non sostanziali

1. Nel rispetto della normativa statale di riferimento e, in particolare, dell'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001 nonché dell'articolo 170 ter della l.r. 65/2014 è considerata variante non sostanziale, quella che non determina modifiche al comportamento globale della struttura e che richiede generalmente solo verifiche locali. Rientrano tra le varianti non sostanziali:

a) l'integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambio della loro tipologia, delle orditure e di massa rispetto al progetto autorizzato;

b) la modifica ai fili fissi ed alle quote di interpiano, purché non superiore al 5 per cento dell'interasse rispetto all'elemento strutturale più vicino e comunque non superiore a 20 centimetri;

c) il modesto spostamento, di aperture in pareti di strutture in cemento armato, muratura o legno, sullo stesso allineamento ed allo stesso piano, senza variazione dimensionale dell'apertura e purché ciò non comporti il significativo disallineamento con le aperture agli altri piani;

d) la modifica agli elementi secondari o non strutturali già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, tamponature;

e) la realizzazione di aperture nei solai o le piccole modifiche a quelle già previste, per posizione e geometria, che non determinino un'apprezzabile variazione della rigidità d'impalcato;

f) la modifica di scale interne per diverso materiale, tipologia e geometria, purché ciò non comporti una modifica delle masse e delle rigidità di piano;

g) la modifica dei collegamenti di strutture metalliche o in legno, purché non vi sia modifica dello schema del modello di analisi e siano, al più, necessarie solo verifiche di dettaglio;

h) altri interventi di modesta entità rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che non alterino in modo significativo le ipotesi progettuali iniziali.

2. Le varianti non sostanziali di cui al comma 1 sono in ogni caso soggette al solo deposito che può avvenire

anche durante la loro esecuzione oppure successivamente alla loro esecuzione.

3. Il deposito della variante e dei relativi elaborati progettuali è effettuato, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, prima del deposito della relazione a struttura ultimata di cui all'articolo 65, comma 6 del d.p.r.380/2001 e all'articolo 174, comma 4 della l.r. 65/2014, oppure, prima della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 67, comma 8 bis del d.p.r. 380/2001.

4. Tutte le varianti diverse da quelle di cui al comma 1 sono da considerarsi varianti sostanziali.

5. Le varianti relative ai progetti finanziati con risorse gestite dalla Regione, provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali, finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia su edifici pubblici che privati sono da considerarsi tutte sostanziali e, pertanto, sottoposte al medesimo regime di cui al precedente articolo 9 comma 5.

Art. 15

Piccole modifiche eseguite in corso d'opera e non configurabili come varianti al progetto

1. Non sono considerate varianti le piccole modifiche al progetto, che non determinano effetti sul comportamento strutturale globale né a livello locale e per le quali non risulti necessaria una specifica progettazione e verifica. Rientrano tra queste:

a) le modifiche di dettagli agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde e scannafossi;

b) le modifiche dimensionali in aumento delle sezioni di membrature inflesse degli impalcati, per costruzioni con comportamento non dissipativo e purché l'incremento di carico non comporti una nuova verifica della struttura;

c) la mancata esecuzione di interventi di riparazione o locali già autorizzati o depositati, purché tali interventi non abbiano influenza sulle opere già eseguite o non interferiscano con altri interventi;

d) la riduzione dimensionale delle opere previste purché tale modifica non determini la necessità di nuove verifiche e purché ciò non abbia influenza sulle opere già eseguite o non interferisca con altri interventi;

e) altri interventi di modesta entità rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che non alterino in modo significativo le ipotesi progettuali iniziali e per le quali non siano necessarie né verifiche locali né globali.

2) Il direttore dei lavori, all'interno della relazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 8, illustra e giustifica le modifiche eseguite in corso d'opera nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali.
Abrogazioni

Art. 16
Norme transitorie

1. Alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, su apposita richiesta del soggetto interessato, si possono applicare le disposizioni di cui al regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio". Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico). Qualora la richiesta del soggetto interessato non sia presentata entro la conclusione dell'istruttoria, trovano applicazione le disposizioni vigenti al momento dello svolgimento delle attività di competenza della struttura regionale competente.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di presentazione di una variante al progetto già depositato, il soggetto interessato presenta apposita richiesta alla struttura regionale competente, affinché siano applicate le disposizioni di cui al regolamento di attuazione emanato con il d.p.g.r. 36/R/2009.

Art. 17
Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio". Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza

e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico);

b) il regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2012, n. 58/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica);

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate e cessano di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019 n. 663 (Approvazione delle "Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n.32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici") e la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2020, n.587 (Linee Guida in materia di costruzioni in zone sismiche aggiuntive a quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019 n. 663) .

Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 19 gennaio 2022

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A - Art. 11 c. 1 Regolamento 1/R/2022

Elenco degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.	
<p>A) “Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile” Gli edifici la cui destinazione d'uso, anche parziale, sia da considerarsi strategica, sono:</p>	<p>B) “Edifici o opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso” Gli edifici e le infrastrutture la cui destinazione d'uso, anche parziale, sia da considerarsi rilevante¹, sono:</p>
<p>1. Strutture ospedaliere e sanitarie nelle quali si svolgono funzioni di importanza primaria e che devono garantire la piena funzionalità durante e dopo l'evento sismico;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ospedali, case di cura e strutture funzionali annesse; b) aziende sanitarie, presidi medici, poliambulatori ed altre strutture sanitarie, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione; c) centrali operative 118. <p>2. Strutture civili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (Direzione Di Comando e Controllo, Centro Operativo Misto, Centro Operativo Comunale); b) centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile; c) edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza; d) sedi istituzionali degli enti pubblici che devono garantire la piena funzionalità durante e dopo l'evento sismico. 	<p>1. Strutture per l'istruzione, pubbliche o private, con capienza superiore a 20 alunni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scuole di ogni ordine e grado, comprese le strutture funzionali primarie annesse; b) palestre annesse agli edifici scolastici; c) sedi universitarie, accademie, conservatori e relative strutture gestionali e di coordinamento. <p>2. Strutture Civili pubbliche o di uso pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) uffici con notevole accesso al pubblico quali, ad esempio, uffici postali e bancari principali, uffici pubblici, centri civici, centri per convegni, mense, strutture fieristiche; b) edifici con elevato contenuto artistico o patrimoniale, quali ad esempio, musei, pinacoteche, edifici monumentali, biblioteche; c) edifici destinati al culto con superficie utile dell'aula superiore a 400 metri quadri; d) sale per lo spettacolo, teatri, cinema, auditorium con capienza utile superiore a 400 persone; e) sale da ballo, con capienza utile superiore a 200 persone; f) edifici adibiti ad attività sportive o ad esse funzionali e destinati al pubblico, con capienza utile superiore a 400 persone, quali stadi, tribune, palazzetti dello sport; g) esercizi commerciali, anche realizzati in forma di centro commerciale, con superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati e mercati coperti h) strutture sanitarie o socio-assistenziali a carattere residenziale permanente, con ospiti non autosufficienti quali ospizi, orfanotrofi, residenze sanitarie assistite, ...con capienza superiore a 20 utenti.

¹ Consiglio superiore dei Lavori Pubblici - Parere n. 34 del 24 settembre 2015 "... tutte le opere esistenti, sia pubbliche che private, che presentino in tutto o in parte attività ricadenti nelle Classi III e IV, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 dell'Ordinanza [Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri] n. 3274/2003 devono essere sottoposti, a cura della proprietà alla valutazione della sicurezza prevista dalle vigenti Norme tecniche al Cap. 8, Edifici esistenti, punto 8.3."

² Il dato è riferito a quanto indicato nella targa del generatore

<p>3. Strutture militari e assimilabili:</p> <p>a) a) caserme delle forze armate, dei carabinieri, della pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco, della guardia di finanza.</p>	<p>3. Strutture industriali</p> <p>a) edifici industriali ove sia prevista la lavorazione di particolari sostanze insalubri o pericolose (D. Lgs. 105/2015) o sia prevista una presenza contemporanea media superiore a 200 addetti;</p> <p>b) centrali elettriche da fonte geotermica, con capacità nominale² superiore a 25 megawatt.</p>
<p>4. Infrastrutture:</p> <p>a) centrali elettriche di importanza primaria;</p> <p>b) strutture primarie per le telecomunicazioni (radio, televisioni, telefonia fissa e portatile, ponti radio della rete nazionale);</p> <p>c) vie di comunicazione e relative opere d'arte relative alle vie di comunicazione, limitatamente a quelle strategiche ed individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza e il cui collasso può determinare interruzioni prolungate del traffico o del servizio;</p> <p>d) porti, aeroporti ed eliporti individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;</p> <p>e) strutture primarie connesse alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti);</p> <p>f) impianti di importanza primaria, destinati al trattamento, sollevamento e distribuzione delle acque da potabilizzare o potabilizzate, che alimentino, per almeno il 30% della portata massima, reti a servizio di almeno 100.000 abitanti.</p>	<p>4. Infrastrutture:</p> <p>a) Opere d'arte a servizio delle vie di comunicazione quali strade, banchine portuali, piste aeroportuali, funivie, tramvie, ... il collasso delle quali può determinare gravi conseguenze;</p> <p>b) ponti stradali con almeno una campata di luce superiore a 35 m;</p> <p>c) opere di ritenuta, quali dighe con volume di acqua invasato superiore a 50000 metri cubi o altezza dello sbarramento superiore a 5 metri;</p> <p>d) impianti di depurazione con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti</p> <p>e) impianti di importanza primaria, destinati al trattamento, sollevamento e distribuzione delle acque da potabilizzare o potabilizzate, che alimentino, per almeno il 30% della portata massima, reti a servizio di almeno 10.000 abitanti.</p>
<p>5. Altre strutture o infrastrutture individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.</p>	

² Il dato è riferito a quanto indicato nella targa del generatore

ALLEGATO B - Articolo 11 c. 2 Regolamento n. 1/R/2022**Elenco degli edifici e delle infrastrutture classificabili come “complesse” ai sensi dell’articolo 94bis del d.p.r. 380/2001, comma 1 lettera a), punto 2**

Nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedano più articolate calcolazioni e verifiche

Gli interventi di seguito riportati sono sottoposti ad autorizzazione preventiva se realizzati in zona sismica 2.

1. Nuove edifici o strutture in Classe d’uso II con almeno una delle seguenti caratteristiche dimensionali o tipologiche:
 - a) volumetria strutturale (dall’intradosso delle fondazioni alla copertura) > 10000 metri cubi lordi ed altezza superiore a 20 metri destinati prevalentemente ad attività residenziale o terziaria;
 - b) volumetria strutturale (dall’intradosso delle fondazioni alla copertura) > 50000 metri cubi lordi e altezza superiore a 12 m destinati prevalentemente ad attività produttiva
 - c) almeno un’altezza, misurata dallo spicco della struttura in elevazione per gli edifici civili e industriali superiore 25 m;
 - d) realizzate con sistemi costruttivi rientranti nel punto 4.6 delle NTC;
 - e) la cui struttura portante verticale primaria sia realizzata mediante la commistione di parti in muratura e parti in altra tecnologia (c.a., legno, acciaio), così come definite al punto 7.8.5 delle NTC 2018 e con altezza fuori terra superiore a 7 m o maggiore di due piani abitabili;
 - f) di almeno due piani la cui struttura primaria verticale sia realizzata mediante la commistione di c.a. o acciaio con legno. Il piano inferiore può essere interrato o seminterrato; sono comunque esclusi i casi rientranti nel punto C.7.7.3 della Circolare C.S.LL.PP. 21/01/2019 n.7 nei quali il piano cantinato o seminterrato è realizzato interamente con pareti di calcestruzzo armato e può essere assimilato a struttura di fondazione dei sovrastanti piani in legno, nel rispetto dei requisiti di continuità delle fondazioni".
 - g) con isolatori e/o dissipatori sismici;
 - h) caratterizzate da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3 ed altezza superiore a 25 m,
 - i) strallate che non siano i ponti;
 - j) ad destinazione industriale e caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche.
2. Altre strutture quali:
 - a) opere geotecniche di contenimento del terreno di altezza fuori terra superiore a 10 m;
 - b) ponti nei quali sia presente almeno una campata di luce superiore a 35 m
 - c) parcheggi sotterranei con 3 o più piani interrati;
 - d) costruzioni di pozzi di fondazione con funzioni di stabilizzazione dei versanti
 - e) opere in sotterraneo (gallerie, pozzi, finestre e discenderie, stazioni sotterranee, ...)

ALLEGATO C - Articolo 12 Regolamento n. 1/R/2022

Elenco degli interventi “*privi di rilevanza*” nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo art. 94 bis c. 1 lett. c) del d.p.r. 380/2001 e dell’articolo 170 bis della l.r. 65/2014

A) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

A.1 Tettoia con struttura portante propria ad uso deposito o rimessaggio aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 150 daN/mq ed altezza media non superiore a 3 m, con superficie coperta non superiore a 30 mq, comprensivo di eventuali aggetti laterali non superiori a 1,50 m.

A.2 Struttura temporanee (durata inferiore a 2 anni) o struttura di altezza media non superiore a 3 m, con copertura e chiusure in policarbonato o altri materiali leggeri adibite a ricovero o riparo materiali con presenza saltuaria di persone, e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, centine, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente < 50 daN/mq

A.3 Struttura di altezza massima non superiore a 7 m, con copertura e chiusura telonata adibite a ricovero o riparo materiali, serre di coltivazione con presenza saltuaria di persone, e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, centine, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 40 daN/mq

A.4 Opera di sostegno realizzate al di fuori di situazioni geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità geologica elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici, con fondazione diretta, con tutte le seguenti caratteristiche:

- altezza del terreno a tergo non superiore a 2 m, (l'altezza è valutata dall'estradosso della ciabatta di fondazione). In caso di muri in pietrame “a secco” nell'ambito di sistemazione agrarie, anche in caso di ricostruzione totale o ripristino, il limite è elevato a 2,50 m
- inclinazione media sull'orizzontale del terrapieno a monte non superiore a 15°;
- il cuneo di spinta del terreno non sia interessato da costruzioni o infrastrutture stradali di uso pubblico.

A.5 Gabbionata, muro cellulare, terra rinforzata o armata realizzata al di fuori di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità geologica elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici, con tutte le seguenti caratteristiche:

- altezza non superiore a 2 m,
- inclinazione media sull'orizzontale del terrapieno a monte non superiore a 15°
- il cuneo di spinta del terreno non sia interessato da costruzioni o infrastrutture stradali di uso pubblico,

A.6 Locale tecnologico o serbatoio di volume non superiore a 30 metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento. Il volume “strutturale” del manufatto deve essere unico ovvero, non devono essere presenti solai di separazione tra la parte interrata e il piano terra. La copertura del manufatto non deve essere praticabile;

A.7 Serbatoio idrico, generalmente prefabbricati, per uso irriguo fuori terra con capienza non superiore a 300 mc ed altezza non superiore a 2,50 m ed eventuale copertura non praticabile, ad eccezione di

situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici

A.8 Monoblocco prefabbricato ad uso deposito o locale tecnologico e relative opere di fondazione.

A.9 Piscina fissa con altezza delle pareti non superiore a 2 m ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici

A.10 Loculi e cappella cimiteriale di superficie in pianta compresa non superiore a 20 mq, ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici

A.11 Nuova scala di collegamento, interna o esterna di larghezza utile non superiore a 1,20 m, con struttura portante autonoma e limitate ad un solo dislivello di piano;

A.12 Realizzazione di modesti tombini e attraversamenti di corsi idrici o per la realizzazione di fognature, realizzati con elementi prefabbricati, con luce netta interna non superiore a 3 m;

A.13 Portali, strutture di sostegno di pannelli pubblicitari, insegne e simili, di altezza non superiore a 10 m o con superficie esposta non superiore a 20mq purché non necessitino di fondazioni profonde;

A.14 Rampe pedonali, pedane e passerelle con il piano più elevato di calpestio non superiore a 2,00 m rispetto al livello di base, anche per il superamento delle barriere architettoniche

A.15 Altri opere di carattere strutturale assimilabili, per tipologia costruttiva, materiali, dimensioni e destinazione d'uso, a quelli descritti nelle precedenti voci.

B Costruzioni esistenti

B.1 Tettoie connesse con edifici esistenti aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 150 daN/mq, di altezza media non superiore a 3 m aventi superficie coperta non superiore a 10 mq comprensivo di eventuale aggetto non superiore a 1,20 m.

B.2 Pensiline a sbalzo, realizzate in opera, tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoni di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali non superiori a 120 centimetri

B.3 Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura (botole, lucernari, ...) ciascuna di superficie non superiore a 5 mq, senza interferire con le strutture portanti principali e senza modifica significativa dell'orizzontamento in termini di resistenza e di rigidità

B.4 Inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture o l'affiancamento delle travi esistenti con altre analoghe o in materiale diverso

B.5 Sostituzione di architravi su aperture in pareti murarie (portanti o controvento) con possibile riprofilatura e regolarizzazione delle mazzette.

B.6 Piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio non superiore a 100 kg/mq, a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie non superiore a 10 mq. In caso di altezza utile non superiore a 1,20 m (palco morto) il precedente limite di superficie è elevato a 20 mq. In ambito industriale e produttivo i limiti di superficie sono elevati rispettivamente a 30 mq e 40 mq a condizione che:

- i sopralchi siano muniti di adeguati parapetti di protezione;
- non sia prevista l'installazione di macchinari e/o strumenti produttivi;
- non sia previsto lo svolgimento abituale di alcuna attività produttiva

B.7 Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, di altezza non superiore a 10m (misurata tra la quota di sbarco del livello più basso e quello più alto), interni o esterni all'edificio ma ad esso ancorati, generalmente a struttura metallica, che non necessitano di aperture nei solai o nelle murature e che non alterino significativamente il comportamento statico e sismico dell'edificio.

B.8 la creazione di piccole aperture nelle pareti portanti, anche per passaggio di impianti, di dimensioni non superiori a 0,50 mq, purché debitamente architravate. Nel rispetto delle norme tecniche tali aperture per essere classificabili come "non rilevanti" devono essere sufficientemente distanti da altre aperture (indicativamente almeno 1 m) e dagli angoli perimetrali esterni dell'edificio.

B.9 semplici riparazioni localizzate di danni non causati da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cucì-scuci, iniezioni;

B.10 la costruzione ovvero la sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta non superiore a 2 mq, purché non interessino l'orditura principale;

B.11 la sostituzione di alcuni elementi dell'orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento localizzato e parziale;

B.12 Le scale di collegamento interne o esterne, realizzate in opera, per un solo piano e di larghezza utile non superiore a 0,90 m, purché:

- la necessaria eventuale demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né modifichi significativamente il suo comportamento sismico;
- siano limitate ad un solo dislivello di piano;
- siano solidali o comunque collegate strutturalmente all'edificio principale.

B.13 Altri opere di carattere strutturale assimilabili, per tipologia costruttiva, materiali, dimensioni e destinazione d'uso, a quelli descritti nelle precedenti voci.

Nota 1

Gli interventi descritti sono considerabili "privi di rilevanza" se eseguiti in modo non seriale e/o ripetitivo. Altrimenti il progettista dovrà valutare quale sia l'influenza degli interventi nel contesto nel quale si inseriscono e verificare se rimangono le condizioni per poterli ancora considerare "privi di rilevanza".

Nota 2

Sono esclusi dal presente elenco le semplici installazioni di prodotti commerciali, di arredo, di finitura o di qualsiasi altro intervento che non sia riconducibile a quanto previsto dall'art. 93 del DPR 380/2001 e per i quali non ricorre l'obbligo del deposito ai sensi del medesimo articolo.